The image part with relationship ID rId9 was not found in the file.

SENTENZA N.190/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **74251** del registro di Segreteria introdotto con ricorso collettivo depositato il 4.3.2024 ad istanza di:

1(omissis)

tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti, dall'avv. Ignazio Sposito con elezione di domicilio telematico pec: avvocatosposito@pec.it

contro

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,** in persona del Presidente del Consiglio p.t., con sede in Roma, p.zza Colonna n. 70;

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, via XX Settembre, n. 97;

- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro p.t.**,** con sede in Roma, via Veneto n. 56;

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21

per

l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla rivalutazione della pensione e della illegittimità della parziale rivalutazione della pensione dei ricorrenti introdotta con la Legge finanziaria n. 197/22 art. 1, cc. 309 e 310, e

attuata con le determinazioni-decurtazioni assunte dall'INPS con gli accrediti delle somme pensionistiche a far data dal 1° gennaio 2023.

FATTO

I ricorrenti chiedono che sia loro riconosciuto il diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico nel periodo 2023-2024, con la condanna dell'Ente previdenziale al pagamento della differenza tra le somme percepite e gli importi integralmente rivalutati, oltre al risarcimento del danno.

A fondamento di tali pretese viene prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 commi 309-310 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023); in particolare, il comma 309 prevede, per il periodo 2023-2024, una riduzione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, in misura crescente, per scaglioni.

Secondo tale previsione, le pensioni più basse, fino a quattro volte il trattamento minimo, ricevono una rivalutazione integrale, mentre le pensioni di importo complessivamente più elevato sono suddivise in ulteriori 5 scaglioni e ricevono una rivalutazione decrescente, pari all'85% per lo scaglione più basso, riferito alle pensioni di importo complessivo pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo, sino al 32% per lo scaglione più elevato, comprensivo delle pensioni superiori a dieci volte il trattamento minimo. Il comma 310 prevede, al contrario, per il periodo compreso tra gennaio 2023 a dicembre 2024, in via transitoria, allo scopo dichiarato di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, un incremento percentuale per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Tale incremento viene attribuito nella misura di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024.

Ciò premesso, i ricorrenti ritengono che tali disposizioni contrastino con gli articoli 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione, in quanto la riduzione dei coefficienti di rivalutazione delle pensioni (c.d. raffreddamento della perequazione) configurerebbe una irragionevole limitazione del diritto alla pensione, costituzionalmente tutelato dagli artt. 36 e 38.

Tale sacrificio economico, disposto - come detto - per gli anni 2023- 2024, segue ad una analoga limitazione della rivalutazione, disposta dal legislatore per il periodo 2019-2021, con la legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 260 legge 145/2018), e per tale motivo risulterebbe, secondo la prospettazione attorea, non conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, sanciti dagli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione. La difesa dei ricorrenti evidenzia, a tal riguardo, che la limitazione temporanea della rivalutazione annuale determina, in ogni caso, effetti permanenti, in quanto le successive rivalutazioni vengono calcolate sull'importo del trattamento pensionistico dell'anno precedente, comprensivo delle precedenti rivalutazioni (cd. effetto di trascinamento). Una riduzione temporanea dei coefficienti di rivalutazione determina, per tale motivo, la riduzione dell'importo complessivo del trattamento pensionistico non solo durante il periodo di vigenza di tale limitazione, ma anche per tutti gli anni successivi. Queste considerazioni renderebbero inammissibile, secondo i ricorrenti, la previsione di un nuovo raffreddamento della perequazione, ad opera della legge di bilancio 2023, anche in considerazione della giurisprudenza costituzionale in materia (viene citata, in particolare, la sentenza n. 234/2020 della Corte costituzionale).

I ricorrenti ritengono, inoltre, che il diritto alla pensione configuri un diritto quesito, sin dal momento della messa in quiescenza e prospettano, sotto altro profilo, anche una violazione degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, in quanto la previsione legislativa lamentata perseguirebbe finalità di natura tributaria, applicando una disparità di trattamento a situazioni sostanzialmente equiparabili. Sarebbero violati, infine, anche il

principio generale del diritto dell'Unione europea che vieta discriminazioni basate sull'età (art. 21 Carta dei diritti di Nizza; viene richiamato, a tal riguardo anche l'art. 59 del Regolamento n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) ed il protocollo n. 1 sulla proprietà della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Ciò considerato, gli attori chiedono che sia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 TFUE, ai fini della disapplicazione della normativa nazionale incompatibile; chiedono inoltre, in via gradata, che sia sollevata questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte costituzionale ai fini della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, commi 309-310 della legge n. 197/2022.

Alla odierna pubblica udienza, nessuno è comparso.

La causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

In via preliminare ed assorbente, si rileva l'inammissibilità del giudizio per difetto di notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza nei confronti delle Amministrazioni resistenti che, per l'effetto, non risultano intimate né costituite.

Detta omissione risulta, infatti, imputabile alle parti ricorrenti le quali non hanno fornito prova alcuna del richiamato adempimento notificatorio, in palese violazione di quanto statuito dall'art. 155, commi 3 e 5-*bis* c.g.c..

Assorbita ogni altra questione.

Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia in rito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara l'inammissibilità del giudizio per omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.
2. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 27 maggio 2025.

IL GIUDICE UNICO

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 04.06.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale